



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del Reg.	Oggetto:.. Modifica Regolamento pagamento Tributo Comunale Servizio Idrico integrato.
Data 29.03.2019	

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00** convocato con avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, effettuato alle ore 19:00, presenti e assenti i Sig.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso		SI
5)	PATI Emma		SI	14)	SALVATORE Alessandro		SI
6)	GIUSTA Rocco	SI		15)	PELLEGRINO Giuseppina		SI
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca		SI
8)	POLICICCHIO Francesca		SI	17)	SICOLI Francesca		SI
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

PRESENTI	09
Assegnati	17

ASSENTI	08
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente Dott. Vincenzo Giacco.

PARTECIPA alla riunione il Vicesegretario Generale Dott. Gaetano Vigliatore..

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. **09** consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio introduce il secondo punto iscritto all'ordine del giorno con all'oggetto:
"Modifica Regolamento pagamento Tributo Comunale Servizio Idrico integrato".

Relaziona l' Assessore al Bilancio e Tributi Dott. Rocco Giusta.

In assenza di interventi il Presidente pone ai voti il punto all'ordine del giorno con il seguente risultato, anche espresso successivamente e separatamente in ordine alla immediata eseguibilità dell'atto stante l'urgenza;

Votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- 1) La narrativa** che precede è parte integrante e sostanziale del presente verbale e per l'effetto;
- 2) Approvare**, come approva, la proposta di deliberazione, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Dichiarare**, come dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTI PAGAMENTO TRIBUTI COMUNALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Proponente : Assessore Bilancio e Tributi

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.

Data

(Dott. Rocco GIUSTA)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

- ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area _____ ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Amantea li _____

Il responsabile del procedimento

Il responsabile di Settore
Dott. Emilio Caruso

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Art. 6 regolamento di Contabilità

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

☒ HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

☐ NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

☐ NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Amantea li _____

Il responsabile del procedimento

Il responsabile di Settore
Dott. Gaetano VIGLIATORE

Intervento Capitolo / PEG

Bilancio Corrente Esercizio -

☐ Competenza ☐ Residui

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

- somma stanziata

- variaz. In aumento

- variaz. In diminuzione

- somme già impegnate

- somma disponibile

Data

Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore

Data e ora della seduta Ordine del giorno

Determinazione dell'organo deliberante

29.03.19 9 SI APPROVA LA PROPOSTA

Deliberazione	Presenti	Votanti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuti
n° 14	n° 09	N° 09	n° 09	n° 11	n° 11

Imm. Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
SI	/	/

Il Segretario Comunale

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario (in materia di competenza del Consiglio Comunale) n.20 del 13.04.1995, è stato approvato il Regolamento Idrico Comunale per la distribuzione dell'acqua e per la riscossione dei proventi (trattasi di tariffa) dell'acquedotto dove all'articolo 67 del Titolo III viene determinato i "Modi di Pagamento";

VISTA la Deliberazione n. 03 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 19.02.2018, avente ad oggetto "Modifiche regolamento pagamento Tributi comunali servizio idrico integrato e tari;

CONSIDERATO che alla luce delle persistenti difficoltà finanziarie dell'Ente, appare necessario rivedere le modalità di pagamento adottate con la citata deliberazione;

RITENUTO necessario proporre la ulteriore modifica dell'art. 67 del Regolamento per il pagamento del servizio idrico per come di seguito riportato:

"Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (4) rate secondo le scadenze che saranno stabilite nell'avviso di pagamento. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione.";

VISTI:

- il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità e delle entrate;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Tributi ed il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore finanziario ai sensi del D.Lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DELIBERA

di modificare l'art. 67 del Regolamento per il pagamento del servizio idrico per come di seguito riportato: " Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in numero quattro (n.4) rate secondo le scadenze stabilite dall'ente nell'avviso di pagamento. E' sempre consentito il pagamento in unica soluzione.".

COMUNE DI AMANTEA

Provincia Cosenza

REGOLAMENTO COMUNALE PER

LA DISTRIBUZIONE

DELL'ACQUA POTABILE E PER

LA RISCOSSIONE

DEI RELATIVI PROVENTI

Dalla Residenza Municipale - Aprile 1995

INDICE SISTEMATICO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. Unico - Oggetto del Regolamento - Ambito territoriale Gestione del Servizio - Entrata in vigore del Regolamento	
--	--

TITOLO I

Natura e modalità della distribuzione

Art. 1 - Ente gestore dell'acquedotto	1
Art. 2 - Vigilanza igienico - sanitaria	1
Art. 3 - Destinazione dell'acqua potabile	1
Art. 4 - Distribuzione dell'acqua	1
Art. 5 - Specie delle forniture	2
Art. 6 - Durata delle forniture	2
Art. 7 - Modalità di distacco	2
Art. 8 - Diritto alla fornitura	3
Art. 9 - Forniture su strade non canalizzate	3
Art. 10 - Obbligo delle forniture	3
Art. 11 - Scarico delle acque	3
Art. 12 - Forniture su condotte adduttive	4
Art. 13 - Norme per le forniture	4
Art. 14 - Norme per le forniture	4
Art. 15 - Norme per le forniture	5
Art. 16 - Richiesta di fornitura	5
Art. 17 - Rifiuto o revoca fornitura	6
Art. 18 - Atti successivi alla richiesta	6
Art. 19 - Atti successivi alla richiesta	7
Art. 20 - Norme pagamento spese	7
Art. 21 - Norme pagamento spese	7
Art. 22 - Caratteristiche della presa	8

Art. 23 - Interventi su suolo pubblico	8
Art. 24 - Proprietà delle condotte	8
Art. 25 - Manutenzione delle condotte	9
Art. 26 - Manutenzione delle condotte	9
Art. 27 - Minimo garantito	9
Art. 28 - Subentro e voltura	10
Art. 29 - Variazioni tariffe e Regolamento	10
Art. 30 - Consumi contrattuali	11
Art. 31 - Interruzioni - effetti - rivalse	11
Art. 32 - Sospensione in caso di incendio	12
Art. 33 - Risoluzione della fornitura	12
Art. 34 - Custodia impianti e contatore	12
Art. 35 - Revoca fornitura	12
Art. 36 - Pagamenti nei casi di revoca	13
Art. 37 - Pagamento tassa a seguito di revoca	13

TITOLO II- Norme speciali

Art. 38 - Fontanine ed impianti pubblici	13
Art. 39 - Prezzi art. 38	14
Art. 40 - Divieto attingere acqua	14
Art. 41 - Numero e dislocazione fontanine	14
Art. 42 - Divieto attingere acqua da fontanine	15
Art. 43 - Acque rifiuto impianti pubblici	15
Art. 44 - Consumo minimo uso domestico	15
Art. 45 - Modifica minimo garantito	16
Art. 46 - Prezzi acqua uso domestico	16
Art. 47 - Deposito cauzionale non proprietari	16
Art. 48 - Restituzione o confisca deposito	16
Art. 49 - Forniture uso diverso	17
Art. 50 - Rubinetto idrometrico	17
Art. 51 - Forniture stagionali	17
Art. 52 - Deposito cauzionale art. 47	18
Art. 53 - Prezzi acqua uso diverso	18

Art. 54 - Usi speciali	18
Art. 55 - Bocche da incendio	18
Art. 56 - Presa bocche da incendio	19
Art. 57 - Verifica bocche da incendio	19
Art. 58 - Canone bocche da incendio	20
Art. 59 - Deposito cauzionale bocche incendio	20
Art. 60 - Forniture provvisorie	21
Art. 61 - Norme costruzione impianti	21
Art. 62 - Prezzi acqua forniture provvisorie	21
Art. 63 - Pagamento forniture provvisorie	22
Art. 64 - Altre condizioni	22

TITOLO III

Accertamenti consumi - eccedenze - modalità di pagamento con
tatori.

Art. 65 - Misura e pagamento dell'acqua	22
Art. 66 - Eccedenze	22
Art. 67 - Modalità di pagamento	23
Art. 68 - Modalità di pagamento	23
Art. 69 - Ritardo nei pagamenti	24
Art. 70 - Tipologia dei misuratori	25
Art. 71 - Posizione dei misuratori	25
Art. 72 - Guasti ai contatori	26
Art. 73 - Verbali di posa dei contatori	27
Art. 74 - Rimozione e sostituzione contatore	27
Art. 75 - Lettura dei contatori	27
Art. 76 - Mancata lettura contatore	28
Art. 77 - Irregolare funzionamento contatore	28
Art. 78 - Verifica misuratore	29

TITOLO IV

Norme per gli impianti interni

Art. 79 - Prescrizioni e modalità costruttive	29
Art. 80 - Idem come sopra	30

Art. 81 - Prescrizioni e modalità costruttive	30
Art. 82 - Divieti	31
Art. 83 - Impianti di pompaggio	31
Art. 84 - Idem come sopra	32
Art. 85 - Modifiche impianti interni	32
Art. 86 - Perdite - danni - responsabilità	32
Art. 87 - Vigilanza	32

TITOLO V

Infrazioni

Art. 88 - Penale	33
Art. 89 - Sospensione e revoca fornitura	34
Art. 90 - Verbale di constatazione	34

TITOLO VI

Disposizioni varie

Art. 91 - Tessera di riconoscimento	34
Art. 92 - Divieto mance	34
Art. 93 - Tasse sugli impianti	34
Art. 94 - Applicazioni norme	34
Art. 95 - Normativa	35
Art. 96 - Chiarimenti e ricorsi	35
Art. 97 - Istruzioni operatori del settore	36
Art. 98 - Richiesta assistenza	37

TITOLO VII

Disposizioni transitorie

Art. Unico - Obbligatorietà del Regolamento	37
---	----

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE E
PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO DEL CO
MUNE DI AMANTEA - PROVINCIA DI COSENZA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Oggetto del Regolamento - Ambito territoriale di applicazione - Gestione del Servizio - Entrata in vigore del Regolamento.

Art. Unico - Il presente Regolamento disciplina la distribuzione dell'acqua potabile e la riscossione dei proventi dell'acquedotto in tutto il territorio del Comune di Amantea.

Il Sindaco, quando l'acquedotto sia gestito direttamente dal Comune, nomina un Funzionario responsabile, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Servizio.

Il Funzionario responsabile é individuato nell'ambito dell'area della Contabilità e del Bilancio del Comune, su proposta del responsabile del settore.

Egli agisce per conto dell'Ente gestore dell'acquedotto, sottoscrivendo gli atti relativi alle forniture dell'acqua potabile, gli avvisi agli utenti, i provvedimenti per la corretta applicazione del Regolamento, propone eventuali sanzioni ed rimborsi agli utenti, nonché ogni altro atto necessario per il buon funzionamento del Servizio.

Per la gestione dei problemi tecnici dell'acquedotto, la Direzione dell'Ente gestore si avvale del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune il quale opera in conformità delle norme del presente Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno solare del mese successivo all'approvazione da parte degli organi competenti.

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento si osservano tutte le norme contenute in quello precedente ed attualmente vigente, nonché tutte le disposizioni stabilite nel D.P.R. n°43/1988 e del D.M. 28 Dicembre 1989 pubblicato sulla G.U. n°20 del 25/01/1990.

TITOLO I

Natura e modalità della distribuzione

Art. 1 - La Direzione e la sorveglianza della distribuzione dell'acqua potabile e della riscossione dei relativi proventi sono affidate all'Ente gestore dell'acquedotto che le esercita attraverso la figura del Funzionario responsabile di cui al comma 2°) dell'articolo unico delle Disposizioni Generali in conformità delle norme del presente Regolamento.

Art. 2 - La vigilanza igienico - sanitaria é esercitata dalla U.S.L. competente per territorio e dal P.M.P. della Provincia di appartenenza in conformità delle disposizioni vigenti in materia di salute pubblica.

Art. 3 - L'acqua é destinata principalmente all'uso potabile - alimentare e, quando ve ne sia disponibilità oltre i bisogni di cui sopra, può essere concessa anche per usi diversi.

Le forniture di acqua potabile per usi da quelli potabile - alimentari, sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale, a giudizio insindacabile dello Ente gestore, senza che ciò possa dar luogo, in alcun modo, ad altri risarcimenti diversi da quelli previsti al successivo art. 31.

Art. 4 - Le forniture di acqua potabile sono di norma effettuate a deflusso libero, misurate da contatore, ed eccezionalmente, e sempre che si tratti di acqua per uso non alimentare, a deflusso continuo modulato da lente idrometrica.

Sono ammesse forniture di acqua potabile a forfait con erogazione a presa libera solo per le bocche da incendio.

ART. 5 - Le forniture d'acqua potabile si dividono in:

- a) ordinarie;
- b) provvisorie;

Esse vengono rilasciate sotto l'osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che di volta in volta possono essere fissate nel contratto di fornitura.

Ogni prelevamento di acqua potabile da parte dei privati all'infuori che dalle bocche di erogazione impiantate per regolari forniture e dalle fontane pubbliche nei limiti prescritti dall'art. 42, é vietato e considerato in malafede agli effetti penali.

Art. 6 - Le forniture d'acqua potabile ordinarie hanno di norma la durata di un anno, ovvero fino alla richiesta di distacco delle medesime.

Esse vengono accordate con inizio in qualsiasi giorno stabilendosi la scadenza contrattuale al 31 Dicembre di ogni anno ovvero alla data della richiesta di distacco della fornitura.

La Direzione dell'Ente gestore potrà, per casi particolari, per industrie di carattere temporaneo, o per altri usi, autorizzare una più breve durata della fornitura, da stabilirsi caso per caso, determinando, ove occorra, modi di somministrazione dell'acqua, prezzo e condizioni particolari di erogazione.

Art. 7 - Gli utenti che non intendono rinnovare la fornitura dell'acqua potabile devono dichiararlo per iscritto all'Ente gestore, fermo restando, comunque, la corresponsione del canone di abbonamento fino alla scadenza del semestre in corso, se la richiesta di distacco avviene nei primi sei mesi dell'anno, e della quota fissa per intero se il distacco cade nella seconda parte dell'annualità.

In mancanza di richiesta di distacco la fornitura si intende rinnovata per un altro periodo di eguale durata al precedente ed alle stesse condizioni, e così successivamente fino a che non intervenga la disdetta.

Per le forniture agli utenti affittuari non é ammessa la tacita rinnovazione.

Art. 8 - Salvo le limitazioni stabilite dall'art. 3 del presente Regolamento, nelle strade e piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, lo Ente gestore, entro i limiti del quantitativo di acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, accorda forniture di acqua potabile e per altri usi, esigendo ove sia necessario, dai richiedenti, contributi sul costo delle condotte per recupero delle spese precedentemente sostenute per la costruzione delle canalizzazioni.

Art. 9 - Per le strade interne non canalizzate l'Ente gestore può accordare le richieste di fornitura d'acqua potabile quando da parte dei richiedenti venga corrisposto un concorso nella spesa di costruzione del tronco stradale mediante contributi a fondo perduto.

I contributi a fondo perduto sono dovuti tanto dai primi richiedenti che da quelli successivi e le relative modalità di pagamento saranno determinate, caso per caso, dall'Ente gestore su proposta della Direzione tecnica dell'Acquedotto, nella misura ritenuta sufficiente.

L'Ente gestore può determinare per il recupero delle spese di canalizzazioni stradali un " diritto fisso " di attacco da corrispondersi per ogni concessione di allaccio.

Art. 10 - I proprietari od usufruttuari di stabili su strade o piazze canalizzate hanno l'obbligo di fornire di acqua potabile, con le limitazioni di cui all'art. 3, gli edifici di loro pertinenza in tutti gli appartamenti di abitazione ed in tutti gli annessi nei quali per ragioni di igiene occorre l'uso dell'acqua potabile.

Tale obbligo sarà imposto, ove occorra, con ordinanza del Sindaco a seguito di accertamento dell'U.S.L. ed il proprietario od usufruttuario sarà tenuto ad avanzare, entro il termine da prescriversi, domanda per la fornitura di acqua secondo le modalità dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 11 - Ogni fornitura d'acqua potabile per qualunque uso é subordinata all'accertamento da parte della Direzione del servizio che sia assicurato il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante fognature o con altro sistema ritenuto idoneo dalle norme vigenti sulla salute pubblica.

L'accertamento deve essere effettuato anche per evitare che possano prodursi inquinamenti dei corsi d'acqua nocivi alla vita dei pesci, all'abbeveraggio del bestiame, alla salubrità dei luoghi, ed altri inconvenienti contro l'ambiente.

Art. 12 - E' esclusa di norma la possibilità di forniture con derivazioni dalle condotte destinate all'alimentazione dei serbatoi comunali. Esse possono essere concesse soltanto quando concorrono particolari circostanze, a giudizio insindacabile della Direzione dell'acquedotto, ed in osservanza di particolari disposizioni dalla stessa prescritte.

Art. 13 - Le forniture di acqua potabile sono fatte di norma ai proprietari, enfiteuti od usufruttuari degli immobili.

Potranno essere accordate anche ai fittuari col consenso legale del proprietario purché la durata della fornitura non ecceda i limiti della durata dell'affitto tuttora decorrente e comprovata da contratto di locazione di data certa.

Art. 14 - Le forniture di acqua potabile, nel caso di edifici in condominio ovvero di stabili con più unità immobiliari, vengono rilasciate individualmente ad ogni condomino che ne risponde ai sensi di legge e del presente Regolamento.

Nel caso di stabili di due o più proprietari per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, la Direzione dell'Ente gestore potrà ugualmente autorizzare che gli stabili stessi siano serviti da una sola derivazione sempre che i proprietari si rendano garanti solidali di tutti i pagamenti inerenti all'utenza.

In casi particolari, a giudizio insindacabile della Direzione dell'Ente gestore, può, per ragioni tecniche, farsi luogo a più forniture e nel numero stabilito dalla Direzione dell'acquedotto.

In generale si prescrive che le forniture siano tante quanti sono gli usi, le attività ed i nuclei familiari risultanti dagli atti dell'anagrafe comunale, nonché tante quanti siano le unità immobiliari ascritte al catasto edilizio, applicandosi a ciascuna fornitura la corrispondente ta

riffa.

Non é consentito collegare più unità immobiliari, distinte e separate fra loro, ad un'unica derivazione, dando luogo ad una sola utenza idrica.

Tuttavia può essere consentito che diverse e differenti utenze vengano servite da un unico contatore, laddove per inderogabili motivi tecnici non possa farsi altrimenti.

Art. 15 - Quando la fornitura d'acqua potabile venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai medesimi richiedenti, occorre il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata può fare ricorso al Comune che, nell'interesse dell'igiene, adotterà i provvedimenti di competenza.

Art. 16 - La richiesta di fornitura d'acqua potabile dovrà essere redatta in conformità di apposito modulo fornito dalla Direzione dell'Ente gestore, dovrà essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante ovvero incaricato o familiare e contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome e nome e residenza del richiedente;
- b) se proprietario, enfiteuta od affittuario dell'immobile per il quale viene richiesta la fornitura d'acqua potabile;
- c) indicazione dell'immobile ed il numero degli appartamenti ovvero delle unità immobiliari di cui esso é composto;
- d) copia della Concessione edilizia e del certificato urbanistico dai quali risulti il numero degli appartamenti ovvero delle unità immobiliari di cui é composto lo stabile da servire;
- e) deposito cauzionale di cui all'art. 47 del presente Regolamento;
- f) pagamento contestuale alla richiesta di fornitura, a mezzo C/C postale, del canone dell'anno in corso;
- g) pagamento, a mezzo C/C postale, delle spese di cui all'art. 18, secondo la specifica predisposta dall'Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune in base ai prezzi informativi emanati dalla Regione Calabria - Assessorato LL.PP. - Ufficio del Genio Civile di Cosenza;

h) dichiarazione di avere presa esatta conoscenza del presente Regolamento e di accettarne tutte le condizioni.

Nel caso in cui la richiesta di fornitura dell'acqua potabile venga inoltrata dall'affittuario dell'immobile, la stessa deve essere accompagnata dal nulla osta del proprietario della casa ovvero dal contratto di fitto che ne dimostri l'ulteriore durata superiore od uguale a quella prescritta dall'art. 6).

Ogni domanda di fornitura d'acqua potabile comporta il pagamento, a mezzo C/C postale, della somma fissa di L. 25.000, di cui L. 5.000 a titolo di concorso nella spesa di istruttoria della pratica.

L'importo di cui sopra resta efficace, perché l'utente possa ottenere la fornitura d'acqua potabile, per un periodo di mesi tre. Decorso tale termine occorrerà ripetere il versamento, salvo che il ritardo non dipenda da cause imputabili all'Ente gestore. La somma verrà restituita all'utente se la fornitura non sarà accordata per determinazione dell'Ente gestore dell'acquedotto.

Art. 17 - La Direzione dell'acquedotto, previo accertamento e parere dell'Ufficio Tecnico manutentivo, avrà facoltà insindacabile di accogliere e respingere la richiesta di fornitura d'acqua potabile, o di subordinare l'accoglimento a modifiche o prescrizioni di sua determinazione. Parimenti sarà in facoltà della Direzione dell'acquedotto di revocare, in qualsiasi tempo la fornitura accordata o di rifiutare il rinnovo, qualunque sia l'uso dell'acqua, qualora si verificassero condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o altri gravi motivi da vagliarsi insindacabilmente dalla Direzione dell'acquedotto.

Art. 18 - Accertata la possibilità della fornitura al richiedente viene comunicata la specifica della spesa preventiva occorrente per ottenerla, comprensiva degli eventuali contributi a fondo perduto sulle condotte stradali e delle altre somme dovute per depositi cauzionali a norma dei successivi articoli.

L'importo da versare a fronte della richiesta di allaccio del fabbricato all'acqua potabile, dovrà comprendere anche la somma relativa alla colonna montante in misura pari a L. 20.000, oltre L. 5.000 quale contributo

per spese di istruttoria, per il numero degli appartamenti ovvero unità immobiliari risultanti dall'atto di Concessione edilizia ovvero dal certificato urbanistico di cui al punto d) dell'art. 16 del presente Regolamento da corrispondere in unica soluzione a mezzo di C.C. postale prima di ogni singola domanda di fornitura.

Il preventivo sarà redatto in base all'apposita tariffa di cui al punto g) dell'art. 16 del presente Regolamento, con l'aumento, ove occorra, della percentuale delle spese generali di amministrazione.

L'Ente gestore potrà stabilire un rimborso a forfaiti delle spese di costruzione della derivazione trasversale commisurata alla lunghezza di essa, alle particolari caratteristiche dell'impianto ed eventualmente alla importanza della fornitura.

ART. 19 - Per lo spostamento di precedenti derivazioni valgono le stesse norme del precedente art. 18 e di quello dell'art. 16.

In caso di preesistenza di allaccio per precedente fornitura rescissa o scaduta, il richiedente corrisponde al Servizio acquedotto oltre il diritto di cui all'art. 16, tutte le spese occorrenti per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

La fornitura d'acqua potabile per qualsiasi uso si intenderà definitivamente accordata dietro parere favorevole della Direzione amministrativa dell'acquedotto con il rilascio di apposito modello scritto secondo lo schema fornito dall'Ente gestore, redatto in carta legale.

Art. 20 - L'Ente gestore, su richiesta dell'utente, potrà concedere che il pagamento dei contributi sui tronchi stradali e delle spese di costruzione o rinnovo delle diramazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore, venga fatto ratealmente con i relativi interessi, in un periodo di tempo e con modalità di versamento da determinarsi dalla Direzione dell'acquedotto.

Art. 21 - Tutte le spese da farsi per conto dell'utente, per lavori eseguiti direttamente dal Servizio dell'acquedotto o a mezzo di installatori autorizzati, sono ^edeterminate in base ai prezzi di tariffa di cui al

precedente art. 16, punto g).

In tutti i casi in cui il Servizio acquedotto esegua lavori a consuntivo a carico dell'utente, l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati é firmato da esso in segno di accettazione.

Nel caso l'utente si rifiuti si procederà in contraddittorio alle verifiche del lavoro e~~e~~ ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato gli sa
ranno addebitate le spese relative al collaudo.

Art. 22 - Spetta alla Direzione dell'acquedotto, sentito l'Ufficio tecnico manutentivo, di determinare il diametro della presa e le caratteristiche del contatore, in relazione al consumo massimo semestrale richiesto dall'utente o dall'acquedotto determinato o consentito, e scegliere il luogo per la derivazione della presa e per il collocamento del contatore.

Per ogni derivazione, prima di qualsiasi apparecchio misuratore, é installata una chiave di arresto di cui solo gli agenti dell'acquedotto possono conservare le chiavi ed eseguire le manovre.

Di norma un rubinetto di arresto viene installato dopo il contatore per gli usi dell'utente.

Art. 23 - Qualunque lavoro di costruzione, riparazione e manutenzione di qualsiasi conduttura od apparecchio su suolo pubblico e comunque fi
no all'apparecchio misuratore é eseguito esclusivamente dal Servizio dell'acquedotto direttamente o a mezzo di personale dallo stesso autorizzato.

Art. 24 - Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, e le derivazioni trasversali edificate a totale spesa degli utenti, per la parte ricadente sul suolo pubblico o di uso pubblico, appartengono all'Ente gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte ricadenti nella sua privata proprietà.

Art. 25 - La modifica e lo spostamento di impianti, di condotte e di derivazioni a qualsiasi causa dovuti ed in particolare richiesti per lavori da compiersi dal Comune, dalla Provincia e dallo Stato, saranno eseguiti a cura del Servizio Tecnico dell'acquedotto ed a totale spesa degli ~~ENTI~~ **ENTI** interessati, secondo i prezzi di cui alla lettera g) dell'art. 16 del presente Regolamento.

Art. 26 - Tutte le verifiche, manovre, riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni dalla presa stradale fino all'apparecchio misuratore compreso, spettano esclusivamente al Servizio dell'acquedotto e sono vietate agli utenti od a chiunque altro sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali.

La spesa relativa a tali operazioni é rimborsata sotto forma di canone fisso annuo da determinarsi da parte dell'Ente gestore.

Di qualunque guasto delle condutture o degli apparecchi misuratori, di irregolarità nell'erogazione, o inconvenienti di qualunque natura, l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio dell'acquedotto che si riserva di chiudere la presa dell'acqua, qualora l'utente non abbia ottemperato a tale obbligo o di eseguire di ufficio le riparazioni a carico dell'utente.

Art. 27 - Per ogni fornitura e per ogni uso cui l'acqua é destinata l'utente assume l'obbligo di un minimo di consumo semestrale garantito, stabilito nell'atto di utenza e da pagarsi, anche quando non venga consumato, in via anticipata sotto forma di canone ovvero abbonamento nelle modalità e nei termini indicati nel relativo ruolo di riscossione nell'ipotesi di gestione diretta da parte dell'Ente gestore oppure secondo le indicazioni dallo stesso determinate nel caso di gestione affidata in concessione.

I minimi consumi semestrali per i diversi usi dell'acqua potabile sono stabiliti dall'Ente gestore con apposita deliberazione e non possono essere ridotti, salvo casi eccezionali da vagliarsi dall'Ente medesimo.

L'utente può, però, nel corso della fornitura chiedere l'aumento del consumo minimo **garantito** da concedersi salvo le limitazioni di cui all'art.

17. In tal caso l'utente dovrà sottoscrivere un nuovo atto di utenza e provvedere al pagamento della differenza di canone dovuto in conformità dell'art. 68 del presente Regolamento.

La nuova fornitura d'acqua potabile andrà in vigore con il primo giorno del mese solare successivo a quello in cui viene richiesta, dando atto che fino al 15° giorno del mese s'intende il mese in corso e dal 16° giorno in poi s'intende il mese successivo.

Art. 28 - Le forniture di acqua potabile non potranno mai intendersi risolte per il fatto che l'immobile servito si trasferisca ad altro proprietario od usufruttuario. Il precedente proprietario ed i suoi e redi saranno sempre responsabili verso l'Ente gestore dell'acquedotto degli obblighi derivanti dal contratto, qualora il nuovo proprietario od usufruttuario non assuma detti obblighi fino alla data della richiesta di distacco della fornitura ovvero, in mancanza di essa, fino alla scadenza della fornitura stessa.

La voltura ovvero il trapasso dell'utenza idrica avrà vigore con la data della richiesta del nuovo atto ovvero con le modalità di cui al comma 4°) del precedente articolo.

In qualunque caso di trasferimento di proprietà dell'immobile servito di acqua potabile, sia il proprietario che cessa sia quello che subentra dovranno darne partecipazione scritta all'Ente gestore dell'acquedotto per la voltura dell'utenza, che sarà perfezionata secondo le modalità e le prescrizioni di cui al precedente art. 16.

Il trapasso dell'utenza per causa di morte dell'intestatario originario viene effettuato a nome degli eredi del " de cuius " senza gli obblighi onerosi di cui al comma 3°) dell'art. 16 e con le modalità ed i termini di cui al comma 4°) del precedente art. 27.

Art. 29 - L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento senza obbligo di darne avviso agli utenti bastando a tale scopo la pubblicazione del provvedimento nei modi di legge.

I nuovi prezzi e le nuove norme sono di diritto applicabili agli utenti

Art. 32 - Nel caso in cui occorra per la estinzione di incendi, l'Ente gestore avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati, o di utilizzare le prese degli stessi per lo spegnimento, effettuando successivamente al defalco delle quantità di acqua eventualmente registrate dal misuratore.

Art. 33 - Le forniture di acqua potabile si intendono risolte di diritto:

a) nel caso di cessazione di attività o di esercizio derivante dal fallimento dell'utente;

b) nel caso di distruzione o di demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità dell'immobile da parte delle Autorità competenti.

Restano salvi i diritti dell'Ente gestore, in ognuno di tali casi, per la riscossione dei crediti maturati.

La fornitura s'intende inoltre revocata senza intervento di atto alcuno da parte dell'Ente gestore, allorquando per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese.

In tal caso l'Ente gestore ha diritto di riscuotere immediatamente, in unica soluzione, a titolo di penale, tutto l'importo del canone fino al termine della fornitura.

Art. 34 - L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da guasti gli apparecchi misuratori dell'acqua potabile. L'utente è responsabile verso l'Ente gestore dei danni provocati da qualsiasi causa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

Analogamente deve provvedere, ove occorra, a fare defluire una conveniente quantità di acqua durante la stagione invernale per evitare che il gelo provochi danni agli apparecchi misuratori.

Sono sempre a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni ai sensi del 2° comma dell'art. 26.

Art. 35 - L'utente, a qualsiasi titolo e causa, risponde civilmente e penalmente verso l'Ente gestore, senza pregiudizio da parte di questo dell'immediata chiusura della presa d'acqua e della revoca della fornitura,

i quali avranno la facoltà di chiedere per iscritto, entro un mese dalla pubblicazione del provvedimento, la rescissione della fornitura. La revoca, se richiesta nel termine prescritto, avrà effetto dal 1° giorno del mese solare successivo ai sensi delle modalità e dei termini di cui al comma 4° del precedente art. 27.

Art. 30 - Gli impegni dell'Ente gestore circa i quantitativi giornalieri di acqua in abbonamento si riferiscono al rubinetto di erogazione a valle dell'apparecchio di misura, e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno.

Per le forniture d'acqua potabile a bocca tassata il rubinetto idrometrico sarà tarato in modo che da esso defluisca un quantitativo di acqua esattamente corrispondente all'utenza cui si riferisce.

Per gli impianti a contatore e per gli usi diversi da quello potabile l'Ente gestore dell'acquedotto ha facoltà di inserire nella diramazione dell'impianto un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione non superi quella contrattuale.

Art. 31 - L'Ente gestore dell'acquedotto non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione nelle condutture, pur provvedendo, come é possibile, con la maggiore sollecitudine a rimuoverne le cause, e l'utente non potrà pretendere per questo alcun risarcimento di danni o rimborso di spese, né la risoluzione del contratto.

Se le interruzioni totali di deflusso durassero più di tre giorni consecutivi e sempre che l'utente ne faccia richiesta in maniera che fossero controllate in contraddittorio con l'incaricato del Servizio dell'acquedotto gli sarà accordata, per il tempo successivo, la rivalsa dell'importo corrispondente alla quantità minima giornaliera convenuta e non goduta.

In ogni caso la temporanea interruzione dell'acqua potabile non dispensa l'utente dal pagamento del canone alle rispettive scadenze.

Nessun rimborso é dovuto nei casi in cui l'interruzione sia stata comunque provocata dall'utente.

per le manomissioni della condotta, fino all'apparecchio misuratore compreso, per le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa, per arbitrarie derivazioni, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché fatti dopo l'apparecchio misuratore, ritenendosi l'utente con la presente disposizione costituito in malafede anche a gli effetti penali. Egli può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purché dopo l'apparecchio misuratore e purché l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui é stata accordata.

Art. 36 - La revoca della fornitura dell'acqua potabile nel caso previsto nel precedente articolo ed in tutti gli altri del presente Regolamento nei quali sia pronunciata per colpa dell'utente, non esime questi dal pagamento dei canoni e dei proventi dovuti fino al termine della fornitura, i quali anzi devono essere pagati in un'unica soluzione a titolo di penale, indipendentemente dal rimborso dei danni. Inoltre l'Ente gestore per i casi suddetti può, a suo insindacabile parere, rifiutare ogni nuova fornitura all'utente per un periodo estensibile fino a tre anni.

Art. 37 - Qualora a richiesta dell'utente o per ragioni provocate dallo stesso sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell'impianto, l'utente é tenuto al pagamento di una tassa per ogni intervento pari all'importo di cui al comma 3° dell'art. 16.

TITOLO II - NORME SPECIALI

A) Fontanine pubbliche ed altri impianti per usi pubblici

Art. 38 - Sono impianti per uso pubblico:

- a) le fontanine pubbliche nei limiti che saranno stabiliti dall'Ente gestore tenute presenti le esigenze ambientali, sociali e tecniche come dal successivo art. 40;
- b) le bocche da innaffiamento di strade e giardini pubblici(idranti);
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei bagni pubblici;

d) le bocche da incendio impiantate sul suolo stradale per conto dei Comuni.

Per gli usi di cui alle lettere a) e c) l'acqua é erogata a deflusso modulato da lente idrometrica; per gli usi di cui alla lettera d) la erogazione é a deflusso libero, senza limitazione e misura, con le modalità prescritte all'art. 56 e seguenti.

Art. 39 - Il prezzo per l'acqua erogata per gli usi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente tanto per i canoni che per le eccedenze, é quello determinato dall'Ente gestore con apposito provvedimento.

I canoni dovuti per l'uso delle bocche da incendio di cui alla lettera d) sono stabiliti all'art. 58 del presente Regolamento.

Il minimo impegnativo per le concessioni di cui alle lettere a), b), c) sarà espresso in un numero intero di mc./giorno.

Art. 40 - E' vietato attingere acqua dagli impianti destinati agli usi di cui ai precedenti articoli per usi diversi da quelli specificatamente indicati sopra. Nel caso di prelievi abusivi o derivanti da manomissioni, i maggiori consumi effettuati saranno determinati con i criteri di cui al successivo art. 77 ed addebitati al Comune, salvo l'applicazione delle altre penalità prescritte dal Regolamento.

Art. 41 - Il numero delle fontanine pubbliche per ciascuno abitato viene stabilito dall'Ente gestore.

La distribuzione di esse sarà fatta secondo i bisogni degli abitati, tenuto presenti la densità della popolazione da servire, la capacità economica della stessa, le eventuali difficoltà di estensione della rete idrica e degli altri servizi igienici nei quartieri. L'Ente gestore si attiene possibilmente alle indicazioni del Comune al quale spetta ogni responsabilità per la ubicazione prescelta ed a suo carico andranno le spese per eventuali spostamenti degli impianti.

Le fontanine, salvo casi speciali da vagliarsi dalla Direzione dell'acquedotto, saranno di norma a getto intermittente.

Spetta alla Direzione dell'acquedotto la vigilanza delle pubbliche fontanine e sono a carico dei Comuni le spese per la manutenzione agli impianti e segnatamente per quelle al meccanismo dei getti intermittenti.

Art. 42 - E' permesso attingere acqua dalle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile e domestico.

E' pertanto vietato:

- a) attingere acqua mediante canali, tubi od altri mezzi per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, nonché in botti con o senza carro, o nei galleggianti;
- b) applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua;
- c) modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggior misura per destinarla ad usi diversi da quello potabile;
- d) attingere e trasportare acqua dalle fontanine pubbliche con cisterne e botti di grande capacità.

Art. 43 - Le acque reflue delle pubbliche fontanine devono essere, a spese del Comune, immesse nella rete fognaria. In mancanza della fognatura devono essere allontanate in modo che non ne derivi pregiudizio all'igiene pubblica.

Le acque reflue possono pure essere concesse a privati per uso agricolo, previo parere dell' U.S.L. territoriale.

Il Comune risponde dei danni derivanti a terzi dagli scarichi delle fontanine non immessi nella pubblica fognatura.

B) Uso domestico

Art. 44 - Il consumo contrattuale garantito per le forniture per uso domestico, mai inferiore al minimo stabilito nell'apposita tariffa, deve essere proporzionato all'importanza dello stabile per il quale é richiesta l'utenza e consistere in un multiplo di detta quantità minima per ogni fornitura e per semestre pari almeno al numero degli appartamenti ovvero delle unità immobiliari in cui l'edificio é diviso o composto.

Art. 45 - L'Ente gestore si riserva la facoltà di modificare, variare e cambiare di ufficio, anche in corso di contratto, il minimo garantito, quando esso non sia proporzionato all'importanza dello stabile servito.

Art. 46 - Il prezzo dell'acqua potabile concessa per uso domestico ai privati é stabilito, salvo successive variazioni da parte dell'Ente gestore con appositi provvedimenti, nella seguente misura:

	Minimo garantito semestrale mc.	Canone annuo Lire	Consumi oltre il minimo Lire
Acqua a carico naturale	66	49.000	850
Acqua a solle- vamento	==	=====	====

Al prezzo dell'acqua sopra riportato deve essere aggiunto l'importo dell'I.V.A. nella misura corrente e quello del compenso della riscossione spettante al Concessionario.

Le forniture per quantità superiori al minimo sopra indicato dovranno essere fatte per multipli di esse e dei relativi canoni.

Art. 47 - Ogni utente di acqua potabile che non sia proprietario, usufruttuario od enfiteuta dell'immobile, prima che venga accordata l'erogazione del servizio, deve effettuare un deposito cauzionale di Lire 116.000 a garanzia degli impegni assunti, in aggiunta a quanto sarebbe dovuto se l'utente fosse proprietario, usufruttuario od enfiteuta. Tale deposito può essere aumentato per le forniture il cui consumo semestrale sia superiore alla somma stabilita.

Art. 48 - Il deposito cauzionale di cui all'articolo precedente da parte dell'Ente gestore può essere incamerata fino alla concorrenza dei

propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e della legge.

Il deposito viene restituito all'utente quando questi diventi proprietario dell'immobile, oppure cessi di godere dell'acqua per scadenza della fornitura ovvero a seguito di regolare richiesta di distacco.

In entrambi i casi di cui al comma precedente l'utente potrà avere la restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 47 dopo che abbia liquidato ogni debito verso l'Ente gestore dell'acquedotto.

In ogni caso l'utente potrà avere il rimborso del deposito cauzionale ovvero la compensazione al momento in cui cesserà per distacco di utenza, epoca in cui l'utente é tenuto a versare a mezzo di C.C. postale il saldo relativo ad ogni suo debito verso l'Ente gestore fino alla data della disdetta della fornitura.

C) Uso diverso

Art. 49 - Sono considerate forniture di acqua potabile per uso diverso tutte quelle utenze il cui utilizzo dell'acqua é differente da quelle domestiche e tutte le altre la cui destinazione sia da ritenersi tale a giudizio insindacabile ed esclusivo da parte dell'Ente gestore, con le limitazioni e le garanzie da determinarsi caso per caso.

Art. 50 - Per le forniture di acqua potabile concesse per uso diverso da quello domestico con erogazione a contatore, l'Ente gestore si riserva il diritto di installare sulla derivazione, dopo l'apparecchio misuratore dei consumi, un rubinetto idrometrico, in maniera da limitare, in base a clausola da stabilirsi nell'atto di utenza, le massime erogazioni in rapporto agli impegnativi contrattuali.

Art. 51 - Per le attività a carattere stagionale l'utente ha la facoltà di fissare nel contratto di fornitura minimi impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o di minore traffico lavorativo, in maniera però che la variazione abbia inizio al principio dei mesi solari, con le modalità di cui al comma 4°) dell'art. 27 del presente Regolamento.

Art. 52 - Quando il richiedente l'utenza idrica non é proprietario, usu fruttuario od enfiteuta dell'immobile ove egli esercitá l'attività, in analogia al disposto dell'art. 47 del presente Regolamento, deve depositare il medesimo importo cauzionale a garanzia degli impegni assunti.

Art. 53 - Il prezzo delle forniture dell'acqua potabile concessa per uso diverso da quello domestico é quello risultante dalla seguente tariffa:

	Minimo garantito semestrale mc.	Canone annuo Lire	Consumi oltre il minimo Lire
Acqua a gravità	60	75.000	1.200
Acqua a solleva mento	==	=====	=====

Al prezzo dell'acqua sopra riportato deve essere aggiunto l'importo dell'I.V.A. nella misura corrente e quello del compenso della riscossione spettante al Concessionario.

Le forniture per quantità superiori al minimo sopra indicato dovranno essere fatte per multipli di esse e dei relativi canoni.

D) Usi speciali

Art. 54 - L'Ente gestore, ove se ne manifesti la necessità, potrà concedere forniture di acqua potabile per altri usi non contemplati dal presente Regolamento con modalità, condizioni e prezzi da determinarsi caso per caso da parte della Direzione dell'acquedotto.

Art. 55 - Dietro apposita domanda redatta secondo le prescrizioni di cui all'art. 16 del presente Regolamento, l'Ente gestore può concedere speciali derivazioni per bocche da incendio da installarsi all'esterno o all'interno di uno stabile.

La domanda di fornitura di acqua potabile per bocche da incendio da in stallare nell'interno di uno stabile deve essere sempre accompagnata dal progetto esecutivo dell'impianto interno, approvato dai Vigili del Fuoco. La Direzione dell'acquedotto si riserva di prescrivere eventuali modificazioni e di collaudare le opere ultimate. Tutte le modifiche o gli ampliamenti successivi dovranno essere segnalati al Servizio dell'acquedotto prima della esecuzione.

Gli oneri posti a carico dell'Ente gestore dall'art. 26 del presente Regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata in caso di bocche da incendio installate all'interno degli stabili, e fino alla bocca di erogazione, compresa, quando questa risulti installata all'esterno degli immobili ancorché impiantata in aree e recinti privati, sempre che le parti dell'impianto in sede privata risultino costruite dallo stesso Ente gestore e che le bocche antincendio siano del tipo a dottate dall'Ente per quelle da incendio stradali.

Art. 56 - Le diramazioni per bocche da incendio sono isolate, con attaccco diretto dalla tubazione stradale, ed indipendenti da qualunque altra derivazione.

Da tali diramazioni, come dagli apparecchi stessi, é vietata derivare qualsiasi tubazione come é vietato per qualsiasi ragione ed uso prelevare acqua se non per estinzione di incendi.

Tutte le bocche da incendio devono essere suggellate dal Servizio acquedotto e solo in caso di incendio l'utente potrà rompere il suggello per servirsi della presa, dandone però tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dell'acquedotto.

La rottura dei suggelli ovvero del vetro ermeticamente chiuso non per causa di incendio o la mancanza di avviso scritto entro le 24 ore dalla segnalazione dell'incendio, danno luogo alle sanzioni di cui al successivo art. 88.

Art. 57 - L'utente potrà richiedere la verifica del funzionamento delle bocche da incendio che dovrà essere eseguita in presenza del personale del Servizio acquedotto che, successivamente, provvede alla riapposizione dei suggelli.

Per la verifica di cui al comma precedente l'utente deve versare anticipatamente al Servizio dell'acquedotto la somma di Lire 30.000 a mezzo C.C. postale quale deposito cauzionale che sarà trattenuto o rimborsato secondo le prescrizioni di cui al successivo art.78 del presente Regolamento.

L'importo cauzionale di cui sopra é riferito alla verifica di ciascuna bocca da incendio.

Nessuna responsabilità assume comunque l'Ente gestore per l'efficienza del funzionamento delle bocche in caso di incendio.

L'Ente gestore si riserva il diritto di verificare in qualunque momento l'impianto interno e di addebitare all'utente l'importo dell'acqua per eventuali perdite delle condotte o degli apparecchi misuratori, in base ad accertamenti tecnici del Servizio acquedotto.

Art. 58 - I canoni annui per le utenze relative alle bocche da incendio, salvo quanto é disposto dall'art. 26, sono determinati in base alle seguenti tariffe:

- a) bocche da incendio negli edifici destinati ad abitazione, negli ospedali, ospizi, istituti, scuole, caserme, carceri e simili, per ogni bocca Lire 2.500;
 - b) bocche da incendio installate negli edifici non destinati per la massima parte ad abitazione, negli opifici e nelle officine di ogni genere e non contenenti depositi di materiali di facile combustione, per ogni bocca Lire 4.000;
 - c) bocche da incendio installate negli edifici di cui al comma precedente contenenti materiali di facile combustione, per ogni bocca Lire 7.000;
 - d) bocche da incendio installate nei teatri od altri edifici, locali e recinti adibiti a spettacoli di ogni genere, per ogni bocca Lire 8.000;
- Per gli impianti speciali di estinzione d'incendi e bocche multiple saranno stabilite condizioni particolari.

Art. 59 - A garanzia dell'uso delle bocche da incendio l'utente, all'atto della richiesta di installazione, deve versare per ciascuna di esse un deposito cauzionale di Lire 30.000 a mezzo C.C. postale che sarà inca

merato a titolo di risarcimento di danni in caso di infrazioni, salvo le applicazioni delle altre penalità prescritte e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Qualora l'utente delle bocche da incendio non sia il proprietario dell'immobile il deposito di garanzia deve essere aumentato del 50% della somma indicata al comma precedente.

E) Forniture provvisorie

Art. 60 - Sono considerate forniture provvisorie quelle:

- a) che siano richieste o accordate per durata inferiore a quella indicata dall'art. 6 del presente Regolamento;
- b) che siano concesse in via temporanea in deroga alle disposizioni del presente Regolamento;
- c) che siano concesse con derivazioni praticate a valle dei contatori di impianti presistenti, quando non fosse possibile, per ragioni contingenti, la presa diretta dalle condotte stradali, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore;
- d) che siano fatte da condotte di altre amministrazioni, o di enti pubblici e privati, con il consenso degli stessi e dell'Ente gestore, quando l'acqua distribuita venga da esso fornita;
- e) che siano fatte con prelevamenti occasionali od isolati.

Art. 61 - Le norme che regolano la costruzione degli impianti per le forniture provvisorie e le autorizzazioni delle stesse, sono quelle prescritte dal presente Regolamento in ordine alle forniture ed agli impianti ordinari.

Il versamento di cui all'art. 16 non é dovuto per le richieste di acqua potabile relative alla lettera e) allorquando i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti.

Art. 62 - Il prezzo dell'acqua fornita per le utenze provvisorie di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 60 tanto per i canoni quanto per le eccedenze dei consumi oltre quelli del minimo garantito semestrale, é valutato in base alla tariffa per i singoli usi aumentata del 50%.

Il prezzo dell'acqua erogata per l'uso di cui alla lettera e) del precedente art. 60 é stabilito in Lire 1.000 al mc. per acqua a gravità e in Lire 2.000 al mc. per quella a sollevamento.

Art. 63 - Per ottenere una fornitura provvisoria l'utente deve pagare anticipatamente, all'atto della richiesta, l'intero canone per tutta la durata della stessa, se essa é fatta con impegnativo a luce tassata. Per le forniture a contatore, invece, deve essere pagata anticipatamente oltre il canone corrispondente al consumo impegnativo, altra somma in conto degli eventuali consumi in eccedenza, non inferiore all'importo del canone per un'annualità, secondo la tariffa relativa all'uso. Le richieste di acqua potabile di cui alla lettera e) dell'art. 60 devono essere accompagnate dalla documentazione del versamento eseguito dell'intero importo dell'acqua ai prezzi dell'articolo precedente.

Art. 64 - Per tutte le forniture provvisorie l'Ente gestore si riserva la facoltà di proporre altre condizioni e garanzie caso per caso.

TITOLO III

ACCERTAMENTI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - CONTATORI

Art. 65 - L'acqua concessa a deflusso libero misurata da contatore é pagata in ragione del consumo indicato dall'apparecchio misuratore, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del pagamento per le quantità minime stabilito dal contratto di fornitura.

L'acqua, invece, concessa a luce tassata viene modulata da lente idrometrica e pagata in ragione della quantità di acqua richiesta.

Art. 66 - Le eccedenze dell'acqua potabile, determinate come differenza fra il consumo rilevato dal contatore tra due letture semestrali consecutive ed il consumo minimo impegnato per il periodo corrispondente, sono liquidate semestralmente.

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di utenza per un semestre, non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri semestri.

Agli effetti della determinazione dei consumi dell'acqua potabile si assume soltanto il numero dei mc. rilevato al momento della lettura del contatore, tralasciando le frazioni dei mc.

Art. 67 - Il pagamento del canone annuo a fronte dei consumi erogati in abbonamento per la fornitura dell'acqua potabile e degli eventuali maggiori consumi (eccedenze) semestrali man mano che verranno accerati, nonché quello di ogni altra somma dovuta all'Ente gestore per qualsiasi titolo in forza del presente Regolamento, deve effettuarsi presso la Concessionaria delle riscossioni, qualora quest'ultima sia regolarmente incaricata a mezzo di apposito atto di convenzione.

I pagamenti di cui al comma precedente devono effettuarsi, dietro rilascio di regolare quietanza, in corrispondenza delle rate delle imposte dirette nei limiti di tempo stabiliti dall'Ente gestore nell'apposito atto di deliberazione del ruolo di riscossione.

Nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente gestore, pagamenti di cui sopra devono effettuarsi, a presentazione della relativa bolletta, presso la Tesoreria Comunale alle date di scadenza stabilite dallo Ente gestore e dietro rilascio di regolare quietanza.

Eventuali ricorsi, reclami ovvero contestazioni in corso non costituiscono presupposto per gli utenti di ritardare o sospendere il pagamento.

Art. 68 - Il pagamento dei diritti dovuti per nuove forniture di acqua potabile concesse durante l'anno dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di utenza a mezzo di C.C. postale intestato e diretto all'Ente gestore in base ai criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 27 del presente Regolamento.

Il pagamento del canone relativo alle nuove forniture di acqua potabile erogate nel corso dell'anno dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di utenza a mezzo di C.C. postale intestato e diretto all'Ente gestore in base ai criteri dell'ultimo comma dell'art. 27 del presente Regolamento ed in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi mancanti al termine dell'anno di riferimento.

Parimenti, la procedura di cui sopra si applica per il pagamento della differenza di canone dovuto per l'aumento del minimo del consumo garantito e per il pagamento inerente il trapasso, la voltura ovvero il subentro.

La liquidazione dell'importo delle eccedenze relative alle nuove forniture di acqua potabile accese in corso d'anno avverrà in ossequio alle disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 27 del presente Regolamento e defalcando dal consumo registrato sul contatore una quota di minimo garantito in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi mancanti alla conclusione del semestre di riferimento.

Art. 69 - In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo, gli utenti morosi sono tenuti, oltre al pagamento del dovuto, anche a quello di una penale, nella misura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.

Lo stato di morosità, inoltre, dà diritto all'Ente gestore di sospendere la somministrazione dell'acqua potabile, senza preavviso e senza lo intervento dell'Autorità Giudiziaria e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza della fornitura, salvo i casi di rescissione di cui all'art.33.

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimenti di danni per la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile.

In caso di ripristino dell'erogazione dell'acqua potabile l'utente moroso pagherà oltre le somme per arretrati, penalità ed interessi di mora, le altre spese che l'Ente gestore incontrasse per il riallaccio della fornitura e per il recupero dei crediti, ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della fornitura ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento.

Indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, la Direzione dell'acquedotto, appena ricevuta la lista degli utenti morosi da parte del Concessionario delle riscossioni, procede alla formazione ed alla approvazione del ruolo coattivo secondo le modalità dell'art. 67 del D.P.R. 28/01/88 n°43 e del D.M. 28/12/89 pubblicato sulla G.U. n°20 del 25/01/90.

Art. 70 - Il tipo ed il calibro dei contatori dell'acqua potabile sono stabiliti dalla Direzione dell'acquedotto in relazione alla natura della fornitura ed al consumo minimo impegnato.

Essi dovranno appartenere alla categoria dei misuratori a velocità MONOGETTO, del tipo a turbina a quadrante assoluto ed a lettura diretta.

Le caratteristiche idrauliche e metrologiche dei contatori dell'acqua potabile devono rispondere alle disposizioni contenute nella direttiva CEE n°75/33, riportata nel D.M. 21/07/1976, pubblicato sulla G.U. N°216 i cui dati tecnici salienti sono quelli della tabella seguente:

CALIBRO	L	L ₁	H	D	Caratteristiche Q (Norme UNI)	Sensibilità S	Prima port. lim. precisione P ₁ (± 5%)	Seconda port. lim. precisione P ₂ (± 2%)	SOLLECITAZIONE MASSIMA			Filettatura bocchettini fissi	Filettatura cannotti	Segnalazione quadrante
									Giornaliera per 10 ore di esercizio	Giornaliera per 24 ore di esercizio	Oraria Tempor. (punte)			
mm	mm	mm	mm	mm	mc/h	l/h	l/h	l/h	mc/g	mc/g	mc/h			mc
10/13	110	190	110	79	3	14	30	120	10	12	1,5	3/4"	3/8" o 1/2"	10.000
20	130	228	115	79	5	20	50	200	16	20	2,5	1"	3/4"	
25	160	258	130	83	7	26	65	280	22	26	3,5	1 1/4"	1"	
30	190	308	130	83	10	40	90	400	32	40	5	1 1/2"	1 1/4"	100.000
40	200	338	150	114	20	70	150	800	64	80	10	2"	1 1/2"	

Le caratteristiche idrauliche e metrologiche dei nostri contatori, rispondono alle prescrizioni contenute nella Direttiva CEE n. 75/33 e riportata anche sul D.M. 21-7-1976, pubblicato sulla G.U. n. 216.

- **Portata caratteristica Q:** è la portata in metri cubi all'ora, che, con una caduta di pressione di 1 kg/cm² attraverso il contatore completo di filtro, il contatore stesso deve, al minimo, lasciare defluire. La caratteristica serve ad individuare il calibro del contatore e non è da considerarsi portata di funzionamento.
- **Portata di avviamento (sensibilità) S:** è la minima portata in litri all'ora, necessaria per vincere, con pressione di alimentazione costante, l'inerzia del contatore e mantenerlo in moto.
- **Prima portata limite di precisione P₁:** è la minima portata in litri all'ora, oltre la quale la registrazione entra nel campo di errore massimo ± 5%.
- **Seconda portata limite di precisione P₂:** è la minima portata in litri all'ora, oltre la quale la registrazione entra nel campo di errore compreso tra ± 2%.
- **Sollecitazione massima giornaliera:** è la massima erogazione giornalmente ammissibile, con riferimento ad un funzionamento intermittente (10 ore di esercizio su 24), ovvero continuo (24 ore di esercizio su 24), compatibile con una lunga durata del contatore (perdita di carico rispettivamente circa 1 m e 0,25 m di colonna d'acqua).
- **Sollecitazione massima temporanea (punte):** è la massima portata che il contatore può sopportare per brevi periodi senza che resti pregiudicata la sua durata (perdita di carico 2,5 m di colonna d'acqua).

La Direzione dell'acquedotto ha sempre la facoltà di disporre il cambiamento del contatore senza giustificazione alcuna, ove lo ritenga e quando il tipo e le caratteristiche non rispondono a quelli di cui ai commi precedenti.

Gli apparecchi misuratori dell'acqua potabile sono di proprietà degli utenti; essi ne sono i consegnatari e pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 71 - I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal

la Direzione dell'acquedotto, di facile accesso al personale del Servizio.

Essi di norma sono situati nell'atrio di entrata degli stabili o in altro locale a pianterreno, o scantinato, in immediata adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio, o al confine della proprietà dell'utente, ed occorrendo, in apposito pozzetto in sede stradale.

I contatori sono custoditi in apposita nicchia o pozzetto, costruiti a spese dell'utente, con sportello di chiusura o chiusino stradale, la cui chiave é tenuta dagli agenti dell'acquedotto.

L'utente può munirsi, per i suoi bisogni, di altra chiave in guisa però da non impedire la diretta constatazione della lettura, le eventuali verifiche ovvero ispezioni da parte degli agenti dell'acquedotto anche in sua assenza.

La Direzione dell'acquedotto si riserva la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente, qualora l'apparecchio di misura dei consumi venga a trovarsi in un sito poco adatto alle verifiche, alla lettura ed alla conservazione stessa del misuratore.

Tutti gli apparecchi di misura dei consumi dell'acqua potabile, una volta installati, verranno provvisti di apposito suggello metallico apposto dal Servizio acquedotto.

L'effrazione od alterazione dei suggelli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del contatore, danno luogo a azione penale e civile contro l'utente, alla sospensione immediata della erogazione dell'acqua potabile ed alla revoca della fornitura.

Art. 72 - L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo, dalle intemperie in genere o dalle manomissioni il contatore, le tubazioni di presa e gli accessori sulla proprietà privata fino all'apparecchio di misura, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che venissero a verificarsi per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio dell'acquedotto affinché esso possa provvedere.

Art. 73 - La constatazione dell'installazione e dell'esistenza dell'apparecchio di misura dei consumi dell'acqua potabile dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dall'utente, su modulo a stampa ovvero direttamente sulla richiesta di fornitura, nella quale dovranno essere menzionati il tipo, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo di suoi addetti ^o ovvero di tecnici del settore all'uopo autorizzati dalla Direzione dell'acquedotto.

Art. 74 - All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi misuratori sono redatti, su appositi moduli forniti dal Servizio, i relativi verbali, firmati dall'utente e dagli agenti dell'acquedotto. In mancanza dell'utente, il verbale é firmato da due testimoni.

Oltre ai dati di cui al comma precedente, i verbali devono riportare il motivo della sostituzione o della rimozione, nonché le eventuali altre irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale di cui al primo comma del presente articolo é consegnata all'utente.

Art. 75 - La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli semestrali. Potrà essere fatta prima o dopo della scadenza semestrale senza che l'utente possa avanzare reclami di sorta.

Agli effetti dell'accertamento dei consumi si assume l'intervallo fra due letture successive, che può essere inferiore o superiore ad un semestre solare, secondo i criteri di cui all'ultimo comma dell'art. 27.

Quando il periodo é inferiore al semestre solare, l'accertamento dei consumi sarà calcolato aggiungendo all'intervallo di lettura del semestre di riferimento il consumo ricavato dalla media giornaliera o mensile registrata durante l'anno fino alla data dell'ultima lettura per il numero dei giorni o dei mesi mancanti al compimento del semestre di che trattasi.

Viceversa, nel caso in cui il periodo fra due letture consecutive sia superiore a sei mesi, l'accertamento dei consumi é determinato definendo dalla lettura riportata la quota dei metri cubi pari alla media giornaliera o mensile del consumo registrato durante l'anno fino alla data dell'ultima lettura moltiplicata per il numero dei giorni o dei mesi in eccesso sul semestre di riferimento.

In entrambi i casi, per la determinazione dei consumi in ordine ai due precedenti commi si osservano i criteri di cui all'ultimo comma dello art. 27 del presente Regolamento.

L'utente, ove lo ritenga, può utilizzare il servizio di auto-lettura del contatore, comunicando alla Direzione dell'acquedotto i consumi registrati sul proprio misuratore, a mezzo dell'apposita cartolina fornita dall'Ente gestore, dal 15 Giugno al 15 Luglio e dal 15 Dicembre al 15 Gennaio di ogni anno.

La Direzione dell'acquedotto, quando lo ritenga necessario, ha la facoltà di disporre letture a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti straordinari quando lo ritenga opportuno.

Art. 76 - Qualora per causa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura semestrale del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del semestre successivo ovvero egli non abbia esercitato la facoltà dell'auto-lettura, viene senza altro disposta la chiusura della erogazione dell'acqua potabile che potrà essere ripristinata soltanto dopo che il Servizio abbia potuto effettuare la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di cui all'art. 37 del presente Regolamento.

Art. 77 - Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore il consumo dell'acqua per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento del misuratore e fino alla sostituzione di esso, é valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli in cui il contatore ha funzionato regolarmente ed in mancanza di elementi certi di riferimento, il consumo sarà

determinato in base ad accertamenti tecnici insindacabili da parte della Direzione dell'acquedotto.

Nel caso in cui é stato impossibile rilevare la lettura oppure non sia pervenuta al Servizio la cartolina dell'auto-lettura, la Direzione dell'acquedotto determinerà il consumo in base ai criteri ed alle valutazioni di cui al precedente comma.

Nei casi di manomissione del contatore e, quando manchi ogni riferimento al consumo precedente, esso sarà determinato in base ad accertamenti insindacabili da parte della Direzione dell'acquedotto.

Art. 78 - Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, la Direzione dell'acquedotto dietro sua richiesta scritta, accompagnata da un deposito di Lire 30.000, dispone la verifica dell'apparecchio misuratore.

Se il controllo al contatore conferma gli inconvenienti lamentati dallo utente, le spese della verifica e delle eventuali riparazioni necessarie sono a carico dell'Ente gestore che disporrà il rimborso delle maggiori esazioni ovvero la compensazione con le fatturazioni successive, limitatamente al semestre precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento ed eventualmente ad altro periodo anteriore quando ciò risulti giustificato da elementi esattamente determinati, oltre naturalmente al rimborso del deposito effettuato dall'utente.

Se invece la verifica comprova la esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, a deflusso normale, l'Ente gestore incamera il deposito versato a titolo di spesa sostenuta per il controllo dell'apparecchio misuratore.

Per gli impianti a luce tassata, modulati da lenti idrometriche, il predetto limite di tolleranza é del 10% per verifiche da compiersi nei periodi di massimi carichi idrodinamici.

TITOLO IV

NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 79 - L'impianto per la distribuzione dell'acqua potabile nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, e la relativa

manutenzione, sono eseguiti a cura ed a spese dell'utente.

L'Ente gestore dell'acquedotto si riserva di prescrivere in merito ogni norma speciale che riterrà necessaria e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno ai ~~sensi~~ ed in conformità della Legge 46/90.

In particolare sono da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.

Art. 80 - Quando gli edifici serviti di acqua potabile sono situati su strade provviste di fognatura, le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna stradale.

Art. 81 - Le tubazioni della distribuzione **privata dell'acqua** potabile che ricadono all'esterno degli edifici entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non ^{inferiore} inferiore ad un metro dal piano di terra a sufficiente distanza dai canali di acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate né di camini, e di massima in posizione non soggetta a temperatura eccessiva. Qualora questa ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolanti o con altri mezzi di protezione similari.

Le condutture dovranno essere costruite e mantenute a regola d'arte.

Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura deve sorpassarli a squadra e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno un metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti.

Nessun tubo portatore di acqua potabile potrà di norma sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi ^e nei e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertata necessità, detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dal la Direzione dell'acquedotto od eventualmente dalla direzione sanitaria

dell' Unità Sanitaria Locale ^e territorialmente competente.

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre quello di scarico, un altro rubinetto che ne consenta l'isolamento dal servizio.

Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte. E' pertanto assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio nelle condotte stesse.

I tubi ed i pezzi speciali da usarsi nelle installazioni interne devono essere di ghisa catramata a caldo, di rame, o di ferro zincato e in casi consentiti potranno ammettersi tubi di piombo.

Art. 82 - E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

E' vietato anche il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per gabinetti senza interposizione di vaschette a perte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero o visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

Art. 83 - Gli impianti per il sollevamento dell'acqua potabile nell'interno degli edifici di altezza superiore ai piani di distribuzione dell'acqua, dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi eventualmente annessi all'impianto di pompaggio.

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali.

I tipi di impianti di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dalla Direzione dell'acquedotto, che potrà prescrivere lo schema da usarsi per tali impianti.

Art. 84 - E' vietato l'impianto di serbatoi per la raccolta e la distribuzione dell'acqua ad uso potabile.

Tale divieto non ha luogo quando si tratti di acqua distribuita per altri usi purché il serbatoio o la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua di ritornare nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi siano impiantati allo scopo di sfruttare erogazioni di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori, ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti, l'Ente gestore dell'acquedotto si riserva il diritto di ordinare la rimozione e, in caso di inadempienza, di disporre la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile e la revoca della fornitura.

Art. 85 - La Direzione dell'acquedotto potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritenesse necessarie e l'utente é tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno intimati.

In caso di inadempienza la Direzione dell'acquedotto avrà la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile finché l'utente non abbia eseguito, senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 86 - L'utente ed il tecnico impiantista, per qualunque causa o titolo, rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni, giusta Legge 46/90.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua potabile sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti, dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né l'Ente gestore può essere, direttamente o indirettamente, chiamato a rispondere dei danni che comunque da essi potessero derivare.

Art. 87 - La vigilanza sull'applicazione e sull'osservanza del presente Regolamento spetta direttamente all'Ente gestore che, a mezzo dei responsabili del Servizio acquedotto, avrà il diritto e la facoltà di ispezionare gli impianti destinati alla distribuzione ed alla misurazione del

l'acqua potabile sia all'interno che all'esterno della privata proprietà.

Il personale dell'acquedotto, i cui addetti sono muniti di tessera di riconoscimento, ha pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà sia per le periodiche letture del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture o agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale che in ordine al presente Regolamento ed ai patti contrattuali. Le ispezioni avranno luogo di giorno, salvo diverse prescrizioni della Direzione dell'acquedotto.

In caso di opposizione od ostacolo da parte dell'utente, la Direzione dell'acquedotto si riserva il diritto della sospensione immediata dell'erogazione dell'acqua potabile fino a che le verifiche non abbiano potuto avere luogo e non sia stata accertata la perfetta regolarità della fornitura, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Ente gestore alla revoca della fornitura ed alla riscossione dei canoni e di quanto altro dovuto fino al termine del contratto, nonché alla rivalsa di qualsiasi danno.

TITOLO V INFRAZIONI

Art. 88 - La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente Regolamento, o delle altre condizioni accettate nella richiesta di fornitura, dà diritto all'Ente gestore di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile e di esigere il pagamento di una penale variabile da un minimo di L.100.000 ad un massimo di L.500.000 da applicarsi su proposta della Direzione del Servizio acquedotto dell'Ente gestore, senza intervento della Magistratura, oltre il rimborso di eventuali spese per danni.

Nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua potabile, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture od agli impianti, apparecchi misuratori compresi, oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente, la penale di cui al precedente com

ma non sarà mai inferiore a L.200.000 e l'Ente gestore avrà senz'altro il diritto e la facoltà di revocare la concessione della fornitura con le conseguenze di cui all'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 89 - Quando l'utente non paghi la penalità applicatagli e non adempia alle prescrizioni dettate dall'Ente gestore ovvero sia recidivo, la Direzione dell'acquedotto potrà sospendere la somministrazione dell'acqua potabile e revocare la concessione della fornitura con le consequenze di cui all'art. 33 del presente Regolamento.

Art. 90 - Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dal personale dell'acquedotto a mezzo di regolare verbale di cui una copia é consegnata all'utente.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE

Art. 91 - Gli agenti e gli addetti del Servizio acquedotto sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Sindaco, timbrata e firmata, con la indicazione dei connotati e delle generalità e qualifica del titolare, il quale, dovendo entrare negli immobili di privata proprietà, é tenuto ad esibirla all'utente.

Art. 92 - E' vietato agli addetti del Servizio acquedotto di accettare, a qualsiasi titolo, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 93 - Qualunque tassa che venisse introdotta sulle forniture dell'acqua potabile, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Art. 94 - Per quanto non é previato nel presente Regolamento sono applica**bi**li le disposizioni vigenti in materia di igiene pubblica.

In materia di risorse idriche si applicano le norme di cui alla legge n° 36 del 05/01/1994.

Art. 95 - In ordine alla riscossione dei canoni e dei maggiori consumi dell'acqua potabile valgono le disposizioni richiamate nell'atto di Convenzione stipulato fra il Comune e la Concessionaria G.E.T. SpA, ai sensi del D.P.R. 28/01/1988 n°43 e del D.M. 28/12/1989 pubblicato sulla G.U. n°20 del 25/01/1990.

E' fatta salva l'autonomia dell'Ente gestore circa la ripartizione in rate delle entrate iscritte a ruolo, giusta art. 103 del D.P.R. n°602 del 29/09/1973 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto nella Convenzione di cui al primo comma si applica la normativa contenuta nel D.P.R. 28/01/1988 n°43 e nella legge 26/06/1990 n°165, nonché, in quanto applicabili, tutti i successivi decreti ministeriali di attuazione.

Art. 96 - Ogni richiesta di chiarimento in ordine all'applicazione ed al pagamento dei canoni e dei maggiori consumi dell'acqua potabile di cui al presente Regolamento deve essere indirizzata all'Ente gestore - Direzione dell'acquedotto - quale ente impositore.

Decorso il termine di 8 (Otto) giorni dalla scadenza della rata relativa a quanto dovuto, l'utente che non abbia provveduto al pagamento totale della stessa, é assoggettato sulla somma non pagata al versamento degli interessi di mora ai sensi del comma 6), lettera c) dell'art. 61 del D.P.R. n°43 del 28/01/1988.

Alla scadenza dell'intero carico, per le somme non pagate, l'utente é iscritto in nuovo ruolo ed assoggettato ai compensi, alle spese ed agli interessi ²semestrali di mora previsti dall'art. 61 del D.P.R. 43/88.

I ricorsi avverso l'iscrizione nel ruolo dell'acqua potabile vanno re²datti in carta legale e presentati al Comune, quale Ente gestore impositore, entro 60 giorni dalla notifica, ma non esonerano l'utente dal pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

In caso di contestazione la quietanza di pagamento o il certificato di versamento in c/c postale sono l'unica prova dell'avvenuto saldo del dovuto all'Ente impositore.

Art. 97 - I tecnici e gli operatori del settore sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e per le violazioni commesse nell'esercizio della loro professione ne rispondono in sede penale e civile innanzi l'Autorità Giudiziaria.

In particolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti istruzioni:

- a) é vietato installare gli apparecchi misuratori nell'interno degli appartamenti;
- b) il sito dei contatori dell'acqua potabile deve essere quello indicato nell'art. 71 del presente Regolamento ovvero quello prescritto dalla Direzione dell'acquedotto;
- c) é vietato apportare modifiche all'impianto idrico prima del contatore se non espressamente autorizzati dalla Direzione dell'acquedotto;
- d) é vietato smontare, sostituire, pulire il contatore senza preventiva autorizzazione da parte della Direzione dell'acquedotto;
- e) é vietato inserire sulla rete idrica, prima del contatore, prese o derivazione d'acqua potabile;
- f) é vietato praticare allacci d'acqua potabile sulla rete idrica oppure installare gli apparecchi misuratori senza che il proprietario - ^ecommitente dell'immobile abbia presentato la prescritta domanda di fornitura ed abbia ottenuto la conseguente autorizzazione;
- g) é vietato collegare alla rete idrica più appartamenti, più unità immobiliari ovvero più fabbricati serviti da un unico contatore senza la autorizzazione da parte della Direzione dell'acquedotto;
- h) é vietato in tutti i casi intervenire sul contatore ovvero manometterlo;
- i) nei casi di forniture provvisorie d'acqua potabile ad uso cantiere di cui alla lettera b) dell'art. 60 del presente Regolamento, il contatore deve essere installato in una cassetta metallica o di materiale simile ovvero approvata dalla Direzione dell'acquedotto, chiusa con apposito portello, la cui chiave é tenuta dal Servizio amministrativo dell'Ente gestore, responsabile della lettura dei consumi;
- l) nei casi di fornitura d'acqua potabile ad edifici con più unità immobiliari, di norma nel punto di derivazione dalla rete idrica viene installato un contatore generale situato in apposito pozzetto stradale al

fine di calcolare i consumi d'acqua determinatosi a seguito di guasti o di perdite nelle tubazioni ricadenti nella privata proprietà;

m) di norma le dimensioni del sito del contatore non potranno essere mai inferiore a cm. 50xcm. 20 per ciascuno misuratore.

Per ogni altra istruzione o direttiva in merito non indicata nel precedente comma, é preferibile che gli addetti al settore prendano preventivi contatti con la Direzione del Servizio oppure con l'Ufficio Tecnico Manutentivo.

Art. 98 - Nell'espletamento delle loro mansioni gli addetti al Servizio acquedotto hanno la facoltà di richiedere l'assistenza del locale Comando di Polizia Municipale e, ove lo ritengano necessario, anche lo ausilio di altre autorità.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie

Il presente Regolamento é obbligatorio per tutti gli utenti del civico acquedotto. Coloro che non intendessero accettarlo debbono dichiararlo per iscritto alla Direzione dell'Ente gestore ai sensi del precedente art. 29.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gaetano Vigliatore

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. Vincenzo Giacco

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal 30 APR. 2019 con n° 280 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio
F.to Vicente Mauriziano



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 30 APR. 2019 al 15 MAG. 2019 come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)
- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE